Sentenza della Corte costituzionale n. 147/2019.

Materia: tutela dell'ambiente.

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articoli 10, 12, 13, 16, comma 1, della legge 20 marzo 2018, n. 3 (Legge europea 2018), nonché, degli Allegati A e B contenuti nell'Allegato A della medesima legge.

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3 (Legge europea 2018), con specifico riferimento agli articoli 10, 12, 13, 16, comma 1, nonché, degli Allegati A e B contenuti nell'Allegato A della predetta legge, per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., e ad alcune disposizioni del d.lgs. 152/2006 e, in particolare, agli articoli 7bis e 27bis e agli Allegati II, II-bis, III, IV, alla parte II del d.lgs. 152/2006.

Quanto agli articoli 12 e 13 della l.r. 3/2018, la Corte costituzionale ha ritenuto le questioni fondate in relazione all'articolo 27bis del d.lgs. 152/2006, che prevede che: "*[n]el caso di procedimenti di VIA di competenza regionale (…) l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. (…) La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto …*". Tale disposizione vincola, secondo la Corte, anche gli enti ad autonomia differenziata, per le ragioni già evidenziate dalla sentenza n. 198 del 2018. In tale decisione, la Corte aveva chiarito che: "*le funzioni amministrative connesse alla VIA «non sono riconducibili sic et simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata», risultando piuttosto strumentali all'inveramento del valore ambientale.*". Il provvedimento unico regionale è finalizzato "*a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l'efficacia dell'azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto*" (sentenza n. 198 del 2018). Detto istituto "*non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi*" (sentenza n. 198 del 2018). Il provvedimento unico ha, dunque, "*una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti*", e non "*è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto*" (sentenza n. 198 del 2018; più recentemente, sentenza n. 246 del 2018). Secondo la Corte, inoltre, l'articolo 27bis citato "*è perfettamente coerente con la normativa sovranazionale, la quale non solo prevede la semplificazione delle procedure in materia*

di VIA, ma stabilisce anche che gli Stati membri debbano prevedere procedure coordinate e comuni, nel caso in cui la valutazione risulti contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e dalle altre direttive europee in materia ambientale ad essa collegate. Inoltre, l'art. 1, paragrafo 1), della direttiva 2014/52/UE stabilisce nel dettaglio un iter procedurale che trova sostanziale riproduzione nella disposizione censurata» (sentenza n. 198 del 2018)".

La Corte ha ritenuto fondata anche la questione relativa all'articolo 10 della l.r. 3/2018. Tale disposizione prevede che i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale possano esprimere il loro parere anche "*nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla struttura competente*". La conferenza di servizi appare dunque relegata a un ruolo meramente consultivo e marginale, mentre l'articolo 14, comma 4, della l. 241/1990, nella versione novellata dal d.lgs. 104/2017, stabilisce che: "*[q]ualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

Quanto all'articolo 16, comma 1, della l.r. 3/2018, norma che dispone la sostituzione degli allegati A, B, F, G, H al titolo I della l.r. 12/2009 con quelli riportati all'Allegato A alla legge regionale impugnata, la Corte ha ritenuto, in particolare, che: "*La nuova distribuzione di competenze tra Stato e Regioni, operata dal d.lgs. n. 104 del 2017, è stata già considerata (…) tra gli aspetti fondamentali della riforma «in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA, istituti chiave per la tutela dell'ambiente, la quale necessita di un livello di protezione uniforme sul territorio nazionale» (sentenza n. 198 del 2018; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 93 del 2019)*". Il d.lgs. 104/2017 (in particolare, gli articoli 5, 22, 26) ha, infatti, sostituito gli allegati alla parte II del d.lgs. 152/2006, e così realizzato "*una nuova allocazione dei procedimenti di VIA tra Stato e Regioni, ampliando il novero dei procedimenti di competenza statale*". Da tali premesse discende, secondo la Corte, "*l'illegittimità costituzionale delle norme che interferiscono con i procedimenti che il cod. ambiente riserva allo Stato, indicando tipologie di progetti non perfettamente corrispondenti alle fattispecie contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006, o prevedendo soglie dimensionali inferiori a quanto previsto dalla disciplina statale senza contestualmente stabilire "limiti" massimi idonei ad evitare sovrapposizioni*". La Corte è giunta a conclusioni analoghe per i procedimenti che la legge regionale impugnata sottopone a VIA regionale o a verifica regionale di assoggettabilità a VIA non indicati dagli allegati alla parte II del d.lgs. 152/2006. Anche tali fattispecie sono, secondo la Corte, illegittime in quanto "*si allontanano dalla disciplina statale, la quale, in virtù della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma lettera s) Cost., richiede una uniformità di trattamento normativo nella allocazione dei procedimenti tra Stato e Regioni*".

La Corte costituzionale, oltre a confermare quanto già sancito in materia nelle precedenti pronunce (tra le quali, in particolare, la più volte citata sentenza n. 198/2018), ha evidenziato anche che la scelta di sottoporre alle procedure di VIA progetti non menzionati dalla normativa statale non innalza di per sé i livelli di tutela ambientale, contribuendo a implementare la protezione del valore costituzionale indicato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. La VIA, infatti, "*rientra a pieno titolo nella competenza esclusiva indicata dall'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., escludendo di regola competenze regionali*". L'innalzamento dello standard ambientale

"*presuppone pur sempre l'esercizio di una competenza regionale, nella specie insussistente. L'esercizio di una competenza legislativa regionale può incrociare la disciplina statale volta alla tutela di uno o più valori ambientali (o viceversa); solo in tali casi si può operare un attento bilanciamento fra la normativa regionale, che introduca livelli più elevati di tutela ambientale, e quella statale posta direttamente a tutela degli stessi*". In ogni caso, la valutazione rispetto alla "*previsione di standard ambientali più elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria (…) ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all'intervento normativo e dell'assetto di interessi che lo Stato ha ritenuto di delineare nell'esercizio della sua competenza esclusiva (…) L'aggravamento delle procedure di VIA non può produrre di per sé il miglioramento di standard ambientali*". Peraltro, la disciplina statale, secondo la Corte, è mossa dalla "*necessità di affiancare, alla tutela ambientale, la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti, esigenze che sarebbero frustrate da un aggravamento degli oneri connessi alla sottoposizione a VIA, su scala regionale, di procedimenti ritenuti non rilevanti, a fini ambientali, dal legislatore statale*".